## Comune di MONTEGROTTO TERME

## INDICAZIONI PER REGISTRO DISPOSIZIONI ANTICIPATE DEI TRATTAMENTO (D.A.T.)

- 1. Le D.A.T. vanno redatte per atto pubblico (notaio) o per scrittura privata autenticata (dal notaio) o per scrittura privata non autenticata.
- 2. Le D.A.T. redatte come al punto 1 possono essere depositate nel Comune di residenza.
- 3. Nel registro sono annotate le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000 con le quali il dichiarante dà atto di avere depositate le proprie DAT, che saranno chiuse in apposito plico e sigillate e conservate con la massima sicurezza in cassaforte o in armadio sotto chiave.
- 4. L'Ufficiale dello Stato Civile non potrà né leggere né dissigillare i plichi a lui consegnati o presso di lui depositati.
- 5. La registrazione avviene in ordine cronologico di presentazione al Comune della dichiarazione.
- 6. Le D.A.T. sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
- 7. Il comune non fornisce indicazioni sulle disposizioni sanitarie né di altro tipo che devono essere contenute nelle dichiarazioni e non assume in nessun caso la funzione di fiduciario. Rilascerà esclusivamente le informazioni pertinenti la modalità della redazione delle D.A.T. (punto 1) e della registrazione nell'apposito registro.
- 8. Il disponente direttamente consegna all'Ufficiale dello Stato Civile una busta chiusa sigillata contenente le sue D.A.T., allegando una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (fornita dall'Ufficio Comunale). L'Ufficiale dello Stato Civile registra i dati essenziali contenuti nella dichiarazione sostitutiva di notorietà nel registro

- D.A.T., rilascia ricevuta al disponente, ripone in cassaforte o in armadio sottochiave la busta sigillata, in rigoroso ordine cronologico di deposito.
- 9. Il registro D.A.T. non è pubblico. Possono prendere visione delle informazioni ivi contenute solo il disponente e il fiduciario, se espressamente individuato.
- 10. Sono accettate ed annotate solo le dichiarazioni rese dai cittadini RESIDENTI nel Comune all'atto della richiesta, e presentate direttamente dal disponente.
- 11. La dichiarazione deve essere presentata PERSONALMENTE dal dichiarante all'Ufficiale dello Stato Civile previo appuntamento.
- 12. Il funzionario comunale incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro che riceve la dichiarazione, rilascerà un'attestazione riportante il numero progressivo di registrazione nel registro delle D.A.T.
- 13. Sarà in ogni momento possibile modificare o revocare la dichiarazione resa, attraverso successiva dichiarazione da rendersi con le medesime modalità.
- 14. Il trasferimento di residenza in altro Comune o all'estero non comporta la cancellazione dal registro. All'atto del cambio di residenza in altro comune seguirà la notizia della D.A.T. qui depositata.